



COMUNE DI MENDICINO

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI

MENDICINO (CS)

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.
del

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	p. 3
Art. 1	Oggetto	p. 3
Art. 2	Principi generali	p. 3
Art. 3	Finalità dei servizi sociali	p. 4
Art. 4	I Livelli Essenziali di Assistenza	p. 5
Art. 5	Destinatari degli interventi sociali	p. 6
Art. 6	Priorità di accesso ai servizi sociali	p. 7
Art. 7	La Carta dei Servizi	p. 7
Art. 8	I rapporti con il cittadino – Informazioni al cittadino	p. 8
Art. 9	La Commissione Responsabile dei servizi Sociali	p. 8
Art. 10	Servizi e strutture – Autorizzazione	p. 9
Art. 11	Accreditamento dei servizi e delle strutture	p. 9
CAPO II	REQUISITI E MODALITA' PER ACCEDERE AI SERVIZI	p. 10
Art. 12	Determinazione della situazione economica del richiedente il servizio	p. 10
Art. 13	Ulteriori criteri di valutazione della situazione economica	p. 11
Art. 14	Compartecipazione alla spesa	p. 12
Art. 15	Rivalsa sulle proprietà dell'utente	p. 13
Art. 16	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni)	p. 13
Art. 17	Modalità di accesso ai servizi	p. 14
Art. 18	Procedimento istruttorio	p. 15
CAPO III	FORME E SETTORI DI INTERVENTO	p. 16
Art. 19	I settori di intervento	p. 16
Art. 20	Servizi e prestazioni al singolo ed alla famiglia	p. 17
Art. 21	Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali	p. 19
CAPO IV	PROMOZIONE SOCIALE	p. 21
Art. 22	Azioni di promozione del singolo dei gruppi e delle comunità locali	p. 22
Art. 23	Incentivazione agli Enti ed Associazioni operanti nel sociale	p. 22
Art. 24	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)	p. 24
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI	p. 24
Art. 25	Norma finale	p. 24
Art. 26	Norme di rinvio	p. 24
Art. 27	Abrogazioni	p. 24
Art. 28	Entrata in vigore	p. 24

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio-assistenziali.

Per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di contributi economici, servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza sia mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche e sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Articolo 2

Principi generali

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;

- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998 e delle attività individuate dalla L. n. 328/2000;
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale e dall'ordinamento degli enti locali;
- in base ai principi generali di cui al vigente Statuto comunale.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Articolo 3

Finalità dei servizi sociali

Il Comune di Mendicino, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti. Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.

- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile.
- Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Il Comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative alla qualità della gestione, al livello della spesa e ai rapporti con i cittadini.

Articolo 4

I Livelli Essenziali di Assistenza Sociale

Il Comune assicura ai propri cittadini, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LEA).

Per L.E.A. comunali si intende un insieme di erogazioni di beni e/o servizi, appropriati ed esigibili, dimensionati per rispondere a bisogni sociali predefiniti come indifferibili, offerti al cittadino in forma essenziale.

La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia e sulle indicazioni del presente regolamento, individua i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale quali diritti della cittadinanza condivisi con un patto di welfare locale definito con gli organismi e le associazioni rappresentative della comunità.

I L.E.A. comunali devono prevedere: gli standard di erogazione dei servizi e prestazioni, per assicurare adeguati livelli delle condizioni di vita ai cittadini, considerando che comunque vanno garantite modalità di accesso universalistico e di valutazione sociale del bisogno, funzioni di promozione e prevenzione, attività di segretariato sociale, funzioni di servizio sociale professionale, attività di pronto intervento sociale, attività di assistenza domiciliare, funzioni di accoglienza diurna semiresidenziale e residenziale per minori, adulti e anziani:

- i bisogni della popolazione da considerare in via prioritaria, anche sulla base degli indicatori epidemiologici sociali;
- le risposte da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione ;
- l'importanza della selettività di accesso alla risposta sulla base della definizione professionale del bisogno, ai fini di un'eventuale compartecipazione alla spesa;
- i criteri e le modalità di accesso ai servizi e prestazioni, nonché di concessione dei titoli;
- l'individuazione delle modalità di verifica dell'efficacia della risposta al cittadino,
- l'individuazione delle modalità di tutela dei diritti dei cittadini, e di esigibilità dei servizi e prestazioni.

I Livelli Essenziali di Assistenza per eventuali aree ad alta integrazione socio-sanitaria saranno individuati e definiti anche in apposito Accordo di Programma con l'ASL 4 di Cosenza.

Articolo 5

Destinatari degli interventi sociali

Hanno diritto ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dal presente regolamento i soggetti di seguito elencati.

- Tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Mendicino.
- Tutti i minori.
- Anziani e disabili.
- Profughi, stranieri e apolidi residenti nel territorio del Comune di Mendicino, secondo e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative.
- Le persone non residenti in situazione di bisogno assistenziale urgente possono fruire di prestazioni nei limiti delle risorse disponibili e delle disposizioni attuative del

presente Regolamento, salvo rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ove esistente.

Articolo 6

Priorità di accesso ai servizi sociali

Al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale o familiare, l'accesso prioritario ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Mendicino è rivolto a soggetti:

- in condizioni socio-economiche disagiate;
- con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico;
- con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 7

La Carta dei Servizi

La "Carta dei servizi sociali", di cui alle statuizioni dell'art. 13 della L. 328/2000 e Legge Regionale Calabria nr. 23 del 26.11.2003, si configura quale strumento necessario e indispensabile per la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Nella Carta dei Servizi Sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e/o di coloro che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti stessi.

Articolo 8

I Rapporti con il Cittadino – Informazioni al Cittadino

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Le modalità per l'applicazione di forme di tutela dei cittadini sono quelle previste dalla Carta dei Servizi.

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

Devono essere altresì informati ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13 della suddetta legge; che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mendicino e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il cittadino deve rivolgersi al personale comunale competente per territorio in servizio presso l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune al fine di conoscere i percorsi assistenziali, di acquisire l'informazione sui servizi e prestazioni disponibili e di ottenere l'accesso e la fruibilità degli stessi.

Articolo 9

La Commissione Responsabile dei Servizi sociali

La Commissione responsabile dei servizi sociali è composta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che la presiede, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'

Area di Vigilanza. La Commissione potrà avvalersi delle strutture Socio-Sanitarie del Piano di Zona. Annualmente la Commissione stilerà una relazione sulla attività svolta.

Articolo 10

Servizi e strutture - Autorizzazione

Le autorizzazioni allo svolgimento delle attività, dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e/o di soggetti privati, sono rilasciate sulla base dei criteri fissati dalla Regione e recepiti e/o integrati con atti dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione Responsabile dei Servizi Sociali, al fine di perseguire la sempre maggiore qualificazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto degli standard previsti dalle norme nazionali e regionali, nonché dei criteri di qualità nell'erogazione di interventi e prestazioni assunti come propri con atti dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle strutture Socio-Sanitarie del Piano di Zona e della struttura organizzativa del Comune per ogni apporto tecnico e amministrativo, verifica periodicamente che le strutture autorizzate e/o convenzionate conservino i requisiti necessari al funzionamento, al convenzionamento con l'Amministrazione stessa e all'eventuale accreditamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 11

Accreditamento dei servizi e delle strutture

L'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture semiresidenziali e residenziali, inteso come processo attraverso il quale si riconosce a servizi già autorizzati la vigenza di ulteriori requisiti di qualità, è lo strumento attraverso il quale il Comune di Mendicino, in quanto titolare delle funzioni in materia sociale, riconosce a soggetti terzi sia pubblici che privati l'idoneità ad erogare servizi e prestazioni.

Il Comune di Mendicino, attraverso l'accreditamento dei servizi, attua in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti un sistema rispondente all'esigenza di attivare un processo di selezione dei soggetti erogatori dei servizi attraverso criteri di qualità e tenuto conto delle esigenze di programmazione della rete dei servizi, dei bisogni della popolazione, nonché delle risorse finanziarie disponibili per assicurare i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, determina le modalità e i criteri operativi dell'accreditamento in relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 della L. 328/2000 e della Legge regionale della Calabria nr. 23 del 26.11.2003 e successive modificazioni.

CAPO II

REQUISITI E MODALITA' PER ACCEDERE AI SERVIZI

Articolo 12

Determinazione della situazione economica del richiedente il servizio

La valutazione economica del richiedente l'intervento è basata sull'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente o "riccometro") e su ulteriori elementi economici rilevanti, di cui al successivo articolo.

Al fine della richiesta di qualunque intervento o servizio, salvo il servizio residenziale e semiresidenziale rivolto agli anziani ed ai disabili e il servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), l'Amministrazione adotta il nucleo anagrafico, integrato con i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo, come specificamente definito dall'art. 2 comma 2 del D. lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa dell'approvazione dei decreti di cui all'art. 3 comma 2 ter, la suddetta formulazione viene applicata a tutti i nuclei per l'ottenimento di tutti i servizi e prestazioni non rivolti alla generalità della popolazione, salvo le seguenti eccezioni:

- per quanto concerne il servizio residenziale e semiresidenziale rivolto agli anziani o ai disabili, viene adottato il nucleo fiscale composto dai coniugi non legalmente separati o dalle coppie di fatto, se conviventi, e dai soggetti a carico ai fini IRPEF degli stessi. I figli conviventi facenti nucleo fiscale a se stante costituiscono un nucleo autonomo, considerato come composto da soggetti tenuti per legge agli alimenti, di cui viene calcolato l'ISEE. Nei confronti dei nuclei dei soggetti tenuti per legge agli alimenti non conviventi con il destinatario del servizio, viene adottato l'ISEE, applicando la formula di cui all'art. 2 comma 2 del D. lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
- per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, al fine di agevolare il più possibile la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo, viene preso in considerazione il nucleo ristretto come sopra identificato per i servizi residenziali e semiresidenziali. Su richiesta dell'interessato, il Comune tiene conto di eventuali variazioni della situazione economica del nucleo familiare a seguito della modificazione della composizione del nucleo stesso e/o di altri eventi rilevanti.

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, stabilisce le modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare e il relativo livello di compartecipazione alla spesa da parte del richiedente il servizio.

Articolo 13

Ulteriori criteri di valutazione della situazione economica

Ai fini della valutazione delle situazioni individuali e/o familiari, della individuazione dell'intervento e della quantificazione della quota di compartecipazione o dell'ottenimento di un contributo, sarà tenuto conto di ulteriori elementi rilevanti economicamente, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o non considerati nel calcolo dell'ISEE.

La Giunta Comunale provvederà con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni.

Articolo 14

Compartecipazione alla spesa

Gli utenti del servizio e i soggetti tenuti per legge agli alimenti possono essere chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti.

Per la compartecipazione ai costi dei servizi l'Amministrazione, mediante atti deliberativi della Giunta, adotta il **principio della proporzionalità** della quota rispetto all'ISEE del nucleo interessato, eventualmente integrato con ulteriori criteri, stabiliti ai sensi del precedente articolo.

Nel caso in cui a seguito dell'accoglimento della domanda di assistenza emerga la necessità di coinvolgere soggetti obbligati per legge agli alimenti, ex art.433 del codice civile, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio. Detti soggetti vengono informati dell'obbligo alimentare e della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno predisposto dall'Assessorato alle Politiche Sociali oppure il rifiuto ad assolvere tale impegno.

Nel caso di ricovero urgente a favore del cittadino privo di mezzi, lo stesso è disposto ugualmente e il Comune si attiva in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza

dell'utente, riservandosi nei confronti degli obbligati economicamente capaci di ottemperare l'obbligo alimentare che vi si astengono, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

L'Amministrazione può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un intervento economico integrativo nel caso che la situazione economica dell'utente e dei nuclei dei parenti tenuti per legge agli alimenti, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura integrale della quota sociale giornaliera a carico dell'assistito. L'Ente non interviene in presenza di rete familiare che non versi in stato di bisogno, cioè il cui ISEE sia superiore alla soglia determinata con apposito provvedimento attuativo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o mobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese per la retta di ricovero, al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti cautelativi del proprio diritto.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può procedere per far nominare, dalla competente autorità giudiziaria, un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti.

Articolo 16

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni)

Sono previsti adeguati controlli, diretti e indiretti, anche a campione nella misura minima del 10%, da parte dell'Amministrazione per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DSU). L'Amministrazione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Possono essere eseguiti controlli nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge agli alimenti e del loro nucleo familiare, diretti ad accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle ambasciate e consolati, del Tribunale competente per territorio e materia e di qualunque altro ente certificante.

Gli utenti devono essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive. Gli utenti devono essere altresì informati che potranno essere eseguiti accertamenti anche tramite la Polizia Municipale del Comune di Mendicino. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci, saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

Articolo 17

Modalità e termini di accesso ai servizi

L'accesso ai servizi sociali avviene mediante presentazione di domanda, indirizzata al Sindaco, in forma scritta utilizzando gli appositi stampati. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato o tutore o curatore. E' comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 20.12.2000, concernente le

informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica familiare. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto della autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta, e deve pervenire entro il 31/03 di ogni anno per la richiesta del contributo economico, ed entro il 30/09 di ogni anno per il Servizio Assistenza Anziani e Disabili, e per il servizio di richiesta contributo economico.

Ai sensi della legge 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'interessato viene informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Articolo 18

Procedimento istruttorio

La domanda corredata da tutta la documentazione necessaria viene protocollata e trasmessa ai competenti uffici. La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dall'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data della domanda, e l'utente ha a disposizione 20 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrla. Trascorsi i 20 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di intervento richiesto come meglio indicato nel vigente Regolamento del Procedimento Amministrativo.

Entro i primi 40 giorni dalla data di presentazione della domanda la Commissione Responsabile dei Servizi Sociali valuta le richieste e le sottopone all'approvazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, entro i limiti delle risorse disponibili.

La pratica approvata conterrà:

- in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici) e la durata degli interventi;
- in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione della decisione al Segretario Comunale. Nel caso di non accettazione del provvedimento da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare motivata rinuncia. In caso di richiesta di servizi e/o interventi economici urgenti, la Commissione Responsabile dei Servizi Sociali può provvedere a sottoporre il caso al Responsabile dell'Area Amministrativa; l'ufficio Servizi Sociali, dopo l'approvazione, predispone il servizio richiesto o eroga direttamente l'importo previsto avvalendosi delle strutture comunali con gestione di cassa.

CAPO III

FORME E SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 19

I settori di intervento

Il Comune di Mendicino assicura, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili l'assistenza sociale ai cittadini senza limiti d'età.

In particolare costituiscono aree prioritarie di intervento quelle relative a:

1. *Interventi a favore dei minori e della famiglia*

Vengono erogati servizi rivolti ai genitori, con figli minori, che si trovino in difficoltà economiche, psicologiche, relazionali o sociali per sostenere il ruolo della famiglia e tutelare le persone dai maltrattamenti.

2. *Sostegno e autonomia per cittadini con disabilità*

Per rispondere ai bisogni dei soggetti in condizione di handicap il Comune ricerca servizi articolati in modo da consentire l'autonomia personale e l'integrazione socio-sanitaria.

3. *Sostegno ed autonomia alle persone anziane*

Il Comune attua interventi tesi a garantire la qualità della vita e a prevenire gli stati di emarginazione attraverso interventi individualizzati svolti a domicilio e non, e prestazioni socio-assistenziali.

4. *Politiche di integrazione degli immigrati*

Il Comune, nel rispetto delle competenze attribuitigli dalla normativa di settore, attiva sul territorio, servizi tesi a favorire l'integrazione sociale degli immigrati. I cittadini stranieri residenti nel territorio comunale con regolare permesso di soggiorno usufruiscono dei servizi previsti per i cittadini italiani.

5. *Inclusione sociale e contrasto alla povertà*

Il Comune nell'erogazione dei servizi si pone l'obiettivo di individuare ed intervenire nei limiti delle risorse disponibili sui fattori che possono portare a fenomeni di impoverimento e di esclusione sociale. Per far fronte a situazioni di povertà estrema, il Comune attiva e rafforza le risorse presenti sul territorio attraverso convenzioni o altre forme di collaborazione con organismi pubblici e/o privati in grado di realizzare forme di solidarietà, di socialità e di sostegno alle capacità relazionali..

Articolo 20

Servizi e prestazioni al singolo ed alla famiglia

Il Comune adotta ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,

dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto.

Ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale, l'indagine conoscitiva dei bisogni si pone come iniziativa preliminare e indispensabile.

Le prestazioni sociali devono sempre corrispondere ad un'esigenza di rilevante interesse pubblico, in tal senso vanno adeguatamente motivate.

Le prestazioni sociali erogate dal Comune di Mendicino possono essere distinte ed elencate a titolo esemplificativo nel modo seguente:

1. Prestazioni Socio-assistenziali

Il Comune di Mendicino potrà erogare, nell'ambito delle proprie risorse e competenze, interventi economici per quei cittadini che per condizioni di vita o di salute versino in stato di bisogno tale da necessitare di un aiuto economico indispensabile al raggiungimento del minimo vitale. Possono essere erogati contributi straordinari per i cittadini che si trovino in situazioni di bisogno eccezionali e transitorie, oppure urgenti per quei cittadini che si trovino a dover far fronte a bisogni che richiedono una soluzione immediata. Gli interventi economici sono erogati solo dopo aver appurato che la situazione di disagio economico-sociale non sia risolvibile tramite l'erogazione di servizi e devono essere limitati al periodo necessario al reperimento di sufficienti ed adeguate risorse economiche da parte del soggetto e/o del nucleo familiare interessato.

Ai fini della quantificazione del contributo sono valutati anche i servizi e le prestazioni che vengono messi a disposizione del nucleo familiare.

2. Servizi Socio-assistenziali integrativi

Possono essere erogati, anche in sinergia con le strutture socio-sanitarie accreditate del Piano di zona, interventi finalizzati al miglioramento e al recupero delle condizioni di vita della persona all'interno dell'ambiente familiare e sociale oltre ad interventi di sostegno e supporto dei nuclei familiari, quali:

- Aiuto personale per minori e adulti disabili;

- Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- Assistenza educativa minori;
- Centri Diurni per Anziani;
- Centri Diurni per disabili;
- Centri Diurni per minori;
- Inserimenti socio-terapeutici e socio-assistenziali;
- Affidamenti familiari;
- Attività estive per minori;
- Attività estive e soggiorni per anziani e disabili;
- Attività consultoriali;
- Interventi per la mobilità dei disabili (trasporto);
- Consulenze psico-sociali a favore di singoli, coppie e famiglie, mirate ad attivare il processo di aiuto;
- Attività di informazione e di formazione per le coppie che vogliono adottare un bambino.

3. Servizi socio-assistenziali sostitutivi

Possono essere, altresì, attivati in sinergia con le strutture accreditate dal Piano di Zona, altri servizi temporaneamente sostitutivi del nucleo familiare. In particolare si attivano gli inserimenti in strutture di ospitalità, strutture socio-educative o di pronta accoglienza a favore di:

- minori, anche stranieri, in stato di abbandono morale e materiale;
- minori che sono carenti di adeguata tutela familiare per totale o parziale incapacità del nucleo a svolgere il proprio ruolo genitoriale;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- adulti inabili, anziani, autosufficienti e non, persone con problemi relazionali gravi, e portatori di handicap per i quali non siano sufficienti servizi di sostegno personale e sociale.

Il ricovero presso strutture di ospitalità è disposto, con parere delle strutture Socio-Sanitarie del Piano di Zona, solo a seguito della constatata impossibilità a garantire le esigenze vitali mediante interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

I nuovi servizi e/o prestazioni sociali che a seguito dell' indagine conoscitiva sui bisogni dei cittadini della comunità mendicinese dovessero essere attivati ricadranno a pieno titolo nella disciplina del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi conseguenti.

Articolo 21

Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali

I servizi sociali sono erogati direttamente dal Comune di Mendicino, o indirettamente tramite altre organizzazioni mediante interventi professionali, economici e buoni servizio. I servizi attivi vengono portati a conoscenza della popolazione nei modi e nelle forme più opportune.

Gli interventi possono essere rivolti a tutta la popolazione oppure ad una parte che risulta essere in una situazione di grave disagio economico-sociale, gratuiti o a compartecipazione.

Vengono indicati come servizi gratuiti quelli rivolti alla generalità della popolazione in risposta ai bisogni di informazione, promozione e prevenzione sociale e specificatamente:

1. Servizi di informazione.
2. Servizio di Segretariato Sociale.
3. Iniziative di socializzazione – aggregazione.

Sono a compartecipazione e/o non compartecipazione, rivolti a tutta la popolazione :

1. Interventi a carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario.
2. Interventi di sostegno economico.
3. Servizi domiciliari e territoriali di supporto al singolo e alla famiglia.
4. Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale.
5. Servizi semi-residenziali e residenziali.
6. Interventi per il disagio abitativo.

Gli interventi hanno validità massima pari all'anno solare di riferimento e possono essere rinnovati, previa verifica degli esiti, di anno in anno. La Commissione Responsabile dei Servizi Sociali provvede almeno semestralmente al monitoraggio delle diverse prestazioni erogate.

Gli interventi in quanto finalizzati a rimuovere le cause di disagio sociale e/o a creare le condizioni per una vita dignitosa e autonoma; sono monitorati nella loro attuazione dagli operatori che li hanno proposti e verificati in termini di rispondenza al bisogno con gli utenti stessi e/o con i loro familiari.

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi.

Gli interventi di assistenza sociale sono frutto di progetti individualizzati e/o di programmi di intervento globali attraverso i quali viene individuato, insieme all'utente e/o ai familiari, con l'eventuale supporto delle strutture socio-sanitarie del Piano di Zona, il percorso socio-assistenziale o di inserimento sociale tramite l'attivazione dei servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

CAPO IV

PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 22

Azioni di promozione del singolo dei gruppi e delle comunità locali

Il Comune di Mendicino:

- nell'ambito dei compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali;
- con lo scopo di realizzare il sistema integrato di cui al punto 2 dell'art.2 del presente regolamento;
- per realizzare le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento,

promuove e sostiene le seguenti attività:

1. Iniziative per il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità su problemi sociali.
2. Attività tese a risolvere i problemi di emarginazione e di sfruttamento delle categorie deboli della popolazione e a creare una cultura basata sul rispetto di tutti gli esseri viventi e del loro ambiente di vita.
3. Promuove la solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, di reciprocità e della solidarietà organizzata.
4. Riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose.
5. Effettua forme di consultazione del privato sociale, promuove forme innovative di collaborazione e coordina i programmi degli enti operanti nel settore.
6. Garantisce la gestione e l'offerta dei servizi in collaborazione con i suddetti organismi e con altri soggetti privati operanti nel settore.
7. Adotta, ai sensi della normativa vigente, forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore e agli altri soggetti privati, di esprimere pienamente la loro progettualità.
8. Provvede ad accreditare strutture e ad autorizzare organismi, convenzionandosi con essi per l'espletamento dei servizi o prevede erogazione di contributi finalizzati a progetti specifici.

Articolo 23

Incentivazione agli Enti ed Associazioni operanti nel sociale

Nei limiti complessivi dello stanziamento di bilancio, possono essere erogati contributi in favore di Enti ed Associazioni non aventi fini di lucro regolarmente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Mendicino, che svolgano attività socio-assistenziali in favore della popolazione ivi residente e negli ambiti di interesse comunale.

L'Entità del contributo deve essere rapportata alla valenza sociale dell'intervento prospettato, tenendo conto altresì dell'effettiva consistenza associativa ed operativa dell'organizzazione richiedente. L'intervento economico è alternativo ad altri servizi, prestazioni e collaborazioni varie assicurate dall'Amministrazione Comunale all'organismo richiedente.

La Giunta Comunale stabilisce le condizioni integrative ed applicative per essere ammessi a fruire dei contributi in questione. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione dal Comune, dimostrando i risultati ottenuti in termini di correttezza contabile, di efficienza ed efficacia dell'intervento.

La non presentazione del rendiconto o la sua inadeguatezza comportano la non ammissione dell'organizzazione ad ulteriori richieste di contributo, per l'anno successivo.

Art. 24

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)

Il Comune di Mendicino assume adeguate ed opportune iniziative dirette a favorire ogni possibile concertazione con le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le finalità e le previsioni della Legge 328/2000 e del D. Lgs. n. 207/2001, della normativa regionale disciplinante la materia, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Il Comune assume altresì iniziative e collaborazioni con le associazioni e le fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB che non hanno mantenuto la personalità

giuridica di diritto pubblico, concorrendo alla tutela dei diritti civici aventi origine da vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti di tali istituzioni .

L'Amministrazione Comunale promuove, per quanto di sua competenza, iniziative volte alla trasformazione delle IPAB in possesso dei prescritti requisiti di legge in Aziende pubbliche di servizi alla persona, favorendone contestualmente la fusione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Norma Finale

Il presente Regolamento assume natura e contenuti di disciplina sostanzialmente quadro; costituisce pertanto fonte primaria rispetto ad ogni altra specifica disciplina in materia sociale del Comune ad esclusione delle norme statutarie.

I provvedimenti attuativi necessari conseguenti sono emanati dalla Giunta Comunale e dalla Commissione Responsabile dei Servizi Sociali, ognuno per quanto di sua competenza.

Articolo 26

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 27

Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorchè non espressamente indicato.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.